

***Pubblica Consultazione su Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e
procedura sanzionatoria amministrativa
Commenti di UniCredit S.p.A***

Si ringrazia la Banca d'Italia per aver sottoposto a consultazione pubblica lo schema delle disposizioni di vigilanza che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio della stessa, consentendo in tal modo agli interessati di esprimere le proprie considerazioni al riguardo.

Si condivide il criterio ispiratore del provvedimento posto in consultazione, individuato nell'esigenza di pervenire ad una razionalizzazione della disciplina in materia sanzionatoria - attualmente contenuta in una pluralità di provvedimenti. Si condivide altresì la sottoposizione a revisione della predetta disciplina nel suo complesso, nell'intento di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa.

Si riportano di seguito alcuni spunti di riflessione scaturiti dall'esame del documento posto in consultazione.

Paragrafo 1.3, II sezione

Con riguardo al par. 1 della I sezione della bozza delle disposizioni (Premessa) si osserva che nell'ambito dei principi generali che ispirano il potere sanzionatorio viene citata, tra le altre (dissuasività, oggettività, trasparenza), la proporzionalità. Tuttavia, al par. 1.3 della II sezione (Presentazione delle controdeduzioni) viene confermato, per tutti i soggetti interessati dal procedimento, il termine di 30 giorni per la presentazione dei documenti difensivi e la facoltà di chiedere una breve proroga (di norma non superiore a quindici giorni).

Al riguardo, si osserva che stabilire i medesimi termini di proroga senza tenere conto delle caratteristiche dimensionali e di complessità operativa della banca/intermediario (es. banca monosportello vs Global SIFI) non apparirebbe conforme ai principi di oggettività e proporzionalità. Inoltre i cd. "intermediari a vigilanza intensificata" potrebbero facilmente trovarsi a gestire più accessi ispettivi in parallelo. Si riterrebbe pertanto auspicabile l'applicazione del principio di proporzionalità anche per quanto riguarda il predetto termine di proroga, prevedendo quindi l'adozione di una maggiore flessibilità, con riguardo all'ampliamento del termine, in relazione alle caratteristiche della banca/intermediario. Ciò in quanto la complessità, l'estensione, la profondità dei rilievi - e conseguentemente la tempistica del processo di risposta - sono solitamente influenzate dalla dimensione e dall'estensione geografica della banca ispezionata, nonché dalla complessità operativa della stessa.

Paragrafo 3.2.1 della premessa introduttiva e paragrafo 1.1 della II sezione

Con riferimento a quanto indicato al par. 3.2.1 della premessa (pag. 2) e al paragrafo 1.1 della II sezione della bozza delle disposizioni (pag. 7), in cui si afferma che *"Con specifico riguardo alle banche di maggiori dimensioni, è altresì precisato che, laddove le condotte osservate non siano apprezzabili isolatamente, la Banca d'Italia può valutare unitariamente gli esiti delle*

verifiche, al termine dell'ultima prevista nell'anno solare sul gruppo bancario interessato oppure a conclusione del ciclo di valutazione annuale", si ritiene che l'affermazione sia troppo generica, non essendo definito se ci si riferisca all'esito di più ispezioni sulla medesima area o ad una sorta di valutazione generale basata su tutte le ispezioni effettuate durante l'anno, indipendentemente dalle aree interessate.

Si auspica pertanto una più chiara definizione del perimetro di riferimento.

Paragrafo 1.2 della II sezione

Con riferimento al par. 1.2 della II sezione, il quarto capoverso di pag. 8 prevede che *"le banche, le società, gli enti o i soggetti interessati forniscono [...] il relativo indirizzo PEC"*. Poiché non appare di immediata comprensione se ci si riferisca alla PEC aziendale, sarebbe auspicabile una precisazione in tal senso. Ciò in considerazione del fatto che, ove ci si riferisse a PEC relative a dipendenti/persone fisiche eventualmente interessati, tale processo, specie presso banche/intermediari di grandi dimensioni, sarebbe difficilmente gestibile.